



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n°34 TFT 05 del 03 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara e l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 03 settembre 2019 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. LIUZZO ANTONELLO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere);

Il sig. LEONE GIOVANNI (Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti della società A.S.D. Real Siracusa Belvedere)

A.S.D. REAL SIRACUSA BELVEDERE

Stagione Sportiva 2017-2018 - Campionato di Promozione.

La Procura Federale con nota 15127/859 pfi 18-19/MS/CS/jg del 26/06/2019, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Liuzzo Antonello, Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere, della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e dell'art. 22 commi 2,3 e 7 (esecuzione delle sanzioni) del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito la partecipazione del sig. Porchia Domenico alle gare A.S.D. Real Siracusa-A.P.D. Ragusa del 14.10.2018, Enna Calcio-A.S.D. Real Siracusa del 07.10.2018, A.P.D. RG-A.S.D. Real Siracusa del 10.10.2018, valevoli per il campionato di Promozione del C.R. Sicilia, nonostante fosse anche in corso di squalifica, come accordo ex art. 32 sexies C.G.S. pubblicato con C.U. n. 80/AA del 01.10.2018,
- b) il sig. Leone Giovanni, nella qualità di Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Real Siracusa Belvedere all'epoca dei fatti, della violazione dell'art. 1 bis commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 22 commi 2, 3 e 7 (esecuzione delle sanzioni) del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 61 commi 1 e 5 (Adempimenti preliminari alla gara) delle N.O.I.F. per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Soc. A.S.D. Real Siracusa Belvedere in occasione della gara A.S.D. Real Siracusa-A.P.D. RG del 14.10.2018, Enna Calcio-A.S.D. Real Siracusa del 07.10.2018, A.P.D. RG-Real Siracusa. del 10.10.2018 Campionato di Promozione del C.R. Sicilia in cui è stato impiegato, nelle fila dell'A.S.D. Real Siracusa Belvedere, in posizione irregolare, in quanto squalificato il sig. Porchia Domenico e sottoscrivendo le relative distinte consegnate al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare;
- c) L'A.S.D. Real Siracusa Belvedere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, C.G.S. alla quale appartenevano il Sigg. Liuzzo Antonello (Presidente della Società) e Leone Giovanni (dirigente accompagnatore) Porchia Domenico (calciatore-allenatore).

Le parti deferite, regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono intervenute ma hanno fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza adducendo motivi di salute.

Nulla opponendo la Procura Federale, il Tribunale Federale Territoriale dispone il rinvio dell'udienza al giorno 10/09/2019 – ore 15,00 – con sospensione dei termini procedurali; dispone altresì, a cura della Segreteria, darsi comunicazione alle parti nei modi di rito.

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. Ludos Alcamo;

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Giovanissimi Sperimentali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 15229/934 del 27/06/19:

la società A.S.D. Ludos Alcamo per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal tecnico sig. Di Bernardo Nicolò (giudicato separatamente).

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Ludos Alcamo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione della gara Terzo Tempo/Ludos Alcamo del 28.4.18 del campionato giovanissimi sperimentali è stato indicato nella distinta di gara il tecnico sig. Di Bernardo Nicolò senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Di Bernardo Nicolò (giudicato separatamente), omesso di ottemperare agli obblighi di natura disciplinare e regolamentare. Ne deriva pertanto la responsabilità oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Ludos Alcamo.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Procedimento n. 14/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Princiotta Benedetto (Presidente Società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi);

società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi.

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 15128/733 del 27/06/19:

il sig. Princiotta Benedetto, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui

all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;

la società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Princiotta Benedetto.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate e non hanno fatto pervenire memorie difensive

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi sei di inibizione a carico del sig. Princiotta Benedetto, Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi;

ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017/2018 non è stato indicato nelle distinte gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. D. Acquedolcese Nebrodi sig. Princiotta Benedetto omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Princiotta Benedetto, Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi;

ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Procedimento n.16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Il sig. DAMIANO PIO NICOSIA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per l'A.S.D. Villarosa Calcio);

Il sig. GIUSEPPE BECCARIA (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Villarosa Calcio);

A.S.D. VILLAROSA CALCIO.

La Procura Federale con nota 00050/988pfi 18-19/MS/CS/jc del 01/07/2019 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- a) Il sig. Damiano Pio Nicosia, calciatore della A.S.D. Villarosa Calcio all'epoca dei fatti per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di giustizia Sportiva per avere inviato un messaggio tramite il social network Instagram all'arbitro sig. Emanuele Laiacona in riferimento alla gara Enna - Villarosa diretta dallo stesso in data 20.01.2019 contenente la seguente frase :” *U sa ca ti mangiasti na partita*”. Frase offensiva nonchè lesiva della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro sig. Emanuele Laiacona;

- b) Sig. Giuseppa Beccaria, calciatore dell'A.S.D. Villarosa Calcio all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere inviato un messaggio tramite il social network Instagram all'arbitro sig. Emanuele Laiacona in riferimento alla gara Enna - Villarosa diretta dallo stesso in data 20.01.2019 contenente le seguenti frasi: " *Cornuto ca si; U sa ca ti mangiasti na partita; Ora che il nostro mister è squalificato ti puoi andare a nascondere*". Frasi offensive nonché lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale dell'arbitro sig. Emanuele Laiacona.
- c)) L' A.S.D Villarosa Calcio (matricola 938756) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S. per il comportamento posto in essere dai sig.ri Damiano Pio Nicosia e Giuseppe Beccaria nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale odierna;

Dato atto che i deferiti non si sono presentati, nè hanno fatto pervenire, nei termini, memorie difensive ad eccezione dell'A.S.D. Villarosa Calcio;

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti deferite, di quanto ad esse addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al sig. Damiano Pio Nicosia la squalifica per mesi quattro ; al sig. Giuseppe Beccaria la squalifica per mesi quattro e all'A.S.D. Villarosa Calcio l'ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva.

Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti e fatti i dovuti approfondimenti in ordine alla posizione dei sig.ri Damiano Pio Nicosia e Giuseppe Beccaria rileva che risulta provata in maniera chiara ed evidente la responsabilità di quanto a loro rispettivamente ascritto in deferimento risultando le frasi indirizzate al direttore di gara per il tramite del social network "Instagram" non solo offensive ma quelle inviate dal solo Beccaria anche minacciose.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità degli odierni deferiti in relazione a quanto dagli stessi posto in essere per la qualcosa vanno accolte le conclusioni della Procura Federale con applicazione delle sanzioni che si determinano così come da dispositivo.

Alla declaratoria della responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità dell'A.S.D. Villarosa Calcio per la qualcosa deve farsi riferimento non più all'abrogato art. 4 comma 2 del C.G.S. ma bensì all'art. 6 comma 2 del nuovo C.G.S. per il quale le società rispondono dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2 C.G.S..

E' quindi evidente che il legislatore ha sì abrogato la responsabilità oggettiva delle società ma non ha, comunque, fatto venire meno la loro responsabilità per i fatti illeciti commessi dai propri tesserati.

Così come riformulata la norma a parere di questo Tribunale Federale può ben essere sussunta sotto il paradigma dell'art. 2049 c.c. che disciplina la responsabilità del datore di lavoro per il fatto dei propri dipendenti.

La ratio di tale ultima norma trova la sua giustificazione nell'esigenza che colui in favore del quale viene svolta una attività sopporti i rischi inerenti all'esercizio di essa.

Secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la responsabilità indiretta del datore di lavoro postula l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito ed il rapporto che lega i due soggetti (datore di lavoro e soggetto

inserito, a qualsiasi titolo, nell'organizzazione lavorativa).

Di contro detta responsabilità va esclusa solo nel caso in cui la condotta del soggetto abbia assunto il carattere dell'imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali sì da non consentire il minimo collegamento con essi.

Ciò premesso la tesi difensiva sostenuta dalla Società tendente ad escludere la propria responsabilità non è conferente in quanto non vi è dubbio alcuno che quanto posto in essere dai suoi tesserati sia strettamente collegato alla gara a cui avevano partecipato quali calciatori.

Di contro la deferita, al fine di elidere la propria responsabilità o quanto meno per attenuarla, avrebbe dovuto dare prova in questa sede di avere adottato, ai sensi dell'art. 7 del C.G.S., un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del comma 5 dell'art. 7 dello Statuto o in sua mancanza (trattandosi di società che opera nel settore giovanile) di avere assunto idonee iniziative al fine di prevenire che propri tesserati o collaboratori potessero assumere condotte antiregolamentari nel post partita in danno del DDG, a nulla rilevando che i fatti in questione siano stati commessi in un momento in cui la società non aveva un controllo diretto sui propri tesserati.

Ancora meno confacente è il richiamo fatto dalla Società alla circostanza che la stessa non ha conseguito alcun vantaggio dal comportamento posto in essere dai propri tesserati poichè il comma 5 dell'art. 6 C.G.S. si riferisce agli illeciti sportivi commessi da persone estranee alla società.

Pertanto accertata, per le superiori considerazioni, la responsabilità della Società anche sotto questo profilo vanno accolte le richieste della Procura Federale con applicazione della sanzione nella misura che viene determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Damiano Pio Nicosia la squalifica per due gare; al sig. Giuseppe Beccaria la squalifica per tre gare e all'A.S.D. Villarosa Calcio, a titolo di responsabilità per fatto e colpa dei propri tesserati l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Procedimento n. 507/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Polisportiva Castelbuono;

sig. Marchese Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Polisportiva Castelbuono);

sigg. Viscuso Carmelo, La Mantia Mattia, Calvaruso Carlo, Gagliardi Francesco, Cusimano Giuseppe, Cefali Nicolò, La Piana Calogero Antonio, Noto Virginio, Scardillo Gabriele, Polizzi Giuseppe, Azzaretto Francesco, Cuccia Alessandro, Marciante Antonino, Di Maggio Michele, Leone Emanuele, Palazzolo Mirko, Abbate Mirko, Caronia Domenico e Mangione Andrea, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Eccellenza - stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto

15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/06/19 proc. 14914/539 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 700,00 a carico della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Marchese Giovanni;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Viscuso Carmelo, La Mantia Mattia, Calvaruso Carlo, Gagliardi Francesco, Cusimano Giuseppe, Cefai Nicolò, La Piana Calogero Antonio, Noto Virginio, Scardillo Gabriele, Polizzi Giuseppe, Azzaretto Francesco, Cuccia Alessandro, Marciante Antonino, Di Maggio Michele, Leone Emanuele, Palazzolo Mirko, Abbate Mirko, Caronia Domenico e Mangione Andrea.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2017/2018, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 570,00 a carico della società A.S.D. Polisportiva Castelbuono; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Marchese Giovanni;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Viscuso Carmelo, La Mantia Mattia, Calvaruso Carlo, Gagliardi Francesco, Cusimano Giuseppe, Cefali Nicolò, La Piana Calogero Antonio, Noto Virginio, Scardillo Gabriele, Polizzi Giuseppe, Azzaretto Francesco, Cuccia Alessandro, Marciante Antonino, Di Maggio Michele, Leone Emanuele, Palazzolo Mirko, Abbate Mirko, Caronia Domenico e Mangione Andrea

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Procedimento n. 508/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia;

sig. Picciolo Michelangelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia);

sigg. Camattari Mattia, Cangemi Andrea, Crisafulli Santino, De Gaetano Giacomo, Di Pietro Mattia Rocco, Feltrini Mario Piero, Lombardo Giovanni, Maio Antonio, Mazzeo Simone, Motta Marco, Palombo Davide, Parisi Daniele, Pensabene Alberto, Perugini Marco, Romeo Antonio, Russo Simone, Sarao Giuseppe, Torre Gabriele, Ullo Claudio, Vacca Michele, Catanzaro Simone, Crivello Giuseppe, D'agnelli Antonio, Giardina

Giacomo, Sottile Claudio, Vitale Aron, Cattafi Gianluca e Cangemi Giuseppe, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Terza Categoria - stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 01.07.19 proc. 14/1087 pfi/18-19 MS/CS/cf, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Picciolo Michelangelo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Camattari Mattia, Cangemi Andrea, Crisafulli Santino, De Gaetano Giacomo, Di Pietro Mattia Rocco, Feltrini Mario Piero, Lombardo Giovanni, Maio Antonio, Mazzeo Simone, Motta Marco, Paolombo Davide, Parisi Daniele, Pensabene Alberto, Perugini Marco, Romeo Antonio, Russo Simone, Sarao Giuseppe, Torre Gabriele, Ullo Claudio, Vacca Michele, Catanzaro Simone, Crivello Giuseppe, D'agnelli Antonio, Giardina Giacomo, Sottile Claudio, Vitale Aron, Cattafi Gianluca e Cangemi Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2017/2018, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. G.S. Don Peppino Cutropia; l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Picciolo Michelangelo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Camattari Mattia, Cangemi Andrea, Crisafulli Santino, De Gaetano Giacomo, Di Pietro Mattia Rocco, Feltrini Mario Piero, Lombardo Giovanni, Maio Antonio, Mazzeo Simone, Motta Marco, Palombo Davide, Parisi Daniele, Pensabene Alberto, Perugini Marco, Romeo Antonio, Russo Simone, Sarao Giuseppe, Torre Gabriele, Ullo Claudio, Vacca Michele, Catanzaro Simone, Crivello Giuseppe, D'agnelli Antonio, Giardina Giacomo, Sottile Claudio, Vitale Aron, Cattafi Gianluca e Cangemi Giuseppe

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale, alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4 e 53 comma 5 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 settembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI